

OSSERVATORIO
WEALTH MANAGEMENT


di Morri Rossetti & Franzosi

Monthly Roundup

Marzo 2025

I principali aggiornamenti in materia di Wealth Management dello scorso mese.

Indebito arricchimento del coniuge se non rispetta gli accordi patrimoniali successivi alla separazione



Abstract

La pattuizione relativa alla vendita della casa coniugale, all'utilizzo della quota di spettanza del coniuge comproprietario per l'acquisto di un'abitazione da intestare ai figli minori, con funzione solutorio-compensativa dell'obbligo di mantenimento sul medesimo gravante, rientra nell'esercizio dell'autonomia negoziale ex articolo 1322 c.c. riconosciuta ai coniugi per la regolamentazione dei rapporti patrimoniali in occasione della crisi coniugale, che incontra il suo unico limite nel rispetto dei diritti indisponibili (quale è, per esempio, il diritto all'assegno divorzile).

Caso

Con decreto di omologa del 20/1/2012 il signor X e la signora Y si separano avanti al Tribunale di Latina, prevedendo a carico del marito un assegno di mantenimento a favore della moglie e delle figlie.

Con successiva scrittura privata del 20/7/2014 i coniugi convengono la vendita dell'ex casa coniugale di cui sono comproprietari e di destinare il ricavato, detratta la somma per l'estinzione del mutuo, all'acquisto di un altro immobile da intestare alle due figlie.

In particolare, il signor X rinuncia al 50% di sua competenza della vendita dell'immobile e del valore dei mobili presenti nella casa coniugale, computando tali somme a titolo di mantenimento futuro delle figlie minori; al contempo, la signora Y rinuncia all'assegno di mantenimento per sé stessa e per le figlie e a richiedere un assegno nel successivo giudizio di divorzio, avendo già percepito tali somme (in quanto computate dal marito per il mantenimento futuro delle figlie con la rinuncia alla sua quota della vendita dell'immobile).

In data 4/8/2014 viene stipulato l'atto di compravendita della casa coniugale e l'intero ricavato devoluto alla signora Y, la quale procede all'acquisto di un altro immobile intestandolo a sé stessa, diversamente da quanto pattuito con la scrittura privata.

In data 29/1/2015 il signor X instaura il giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo che vengano rispettate dalla signora Y le condizioni concordate nella scrittura privata del 20/7/2014; la moglie, tuttavia, insiste per l'assegnazione in suo favore dell'assegno divorzile nonché per l'assegno di mantenimento a favore delle figlie: richiesta che viene accolta in sede di udienza presidenziale.

Alla luce di quanto sopra, il signor X cita in giudizio la signora Y avanti al Tribunale di Latina, sostenendo che la stessa avrebbe disatteso gli obblighi di cui alla scrittura privata del 20/7/2014 ottenendo un indebito arricchimento sotto un duplice profilo: infatti, con il ricavato della vendita ha acquistato un immobile intestandolo a sé stessa e non alle figlie; inoltre, avrebbe ottenuto in sede di divorzio un mantenimento cui aveva in precedenza rinunciato.

Pertanto, il signor X chiede l'accertamento dell'inadempimento contrattuale della signora Y agli impegni assunti con la scrittura privata del 20/7/2014 e la condanna della stessa alla restituzione della somma pari al 50% del ricavato della vendita dell'ex casa coniugale.

Pronuncia

Il Tribunale di Latina, con la sentenza del 28/2/2025, ritiene che la condotta della signora Y, che ha acquistato un immobile intestandolo a sé e non alle figlie, costituisce inadempimento contrattuale alla scrittura privata stipulata tra i coniugi, configurando un arricchimento senza causa a vantaggio della stessa e a danno del signor X, a cui consegue il diritto di quest'ultimo alla restituzione della propria quota ricavata dalla vendita dell'ex casa coniugale.

Il Tribunale di Latina precisa che non configura, invece, inadempimento contrattuale il mancato rispetto, da parte della signora Y, dell'impegno assunto nella scrittura privata a non richiedere l'assegno di mantenimento nel futuro divorzio: tale pattuizione, infatti, è considerata illecita perché viola la libertà del coniuge economicamente più debole.

Con tale precisazione, il Tribunale di Latina accoglie la domanda di restituzione proposta dal signor X e condanna la signora Y al pagamento in favore del marito della somma richiesta.

Osservazioni

Ai sensi dell'art. 1322 c.c. *"Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge"*. L'autonomia contrattuale delle parti, in relazione al contenuto del contratto, incontra dunque i limiti imposti dalla legge, che sono dati dal rispetto delle norme imperative, dell'ordine pubblico e buon costume (art. 1343 c.c.): l'autonomia contrattuale conferisce, dunque, al soggetto il potere di determinarsi liberamente per la realizzazione delle finalità che si propone di attuare, purché ritenute meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento.

Nel caso di specie, il Tribunale di Latina ha ritenuto legittima la pattuizione relativa alla vendita della casa coniugale, all'utilizzo della quota di spettanza del marito per l'acquisto di un immobile da intestare alle figlie, con funzione solutorio-compensativa dell'obbligo di mantenimento gravante sul medesimo: tale pattuizione, infatti, rientra nell'ambito dell'autonomia negoziale riconosciuta ai coniugi per la regolamentazione dei loro rapporti patrimoniali in occasione della separazione, con il limite del rispetto dei diritti indisponibili.

Tale pattuizione, in quanto lecita, produce effetti vincolanti a carico delle parti: pertanto, il Tribunale di Latina, accertato che la signora Y non ha adempiuto agli accordi intercorsi con il marito avendo utilizzato le somme ricavate dalla vendita della casa coniugale in modo difforme da quanto concordato, condanna la stessa alla restituzione della quota parte del signor X.

Il Tribunale precisa che non costituisce, invece, inadempimento contrattuale il mancato rispetto, da parte della signora Y, dell'impegno a non richiedere nel futuro giudizio di divorzio l'assegno di mantenimento per sé e le figlie: tale pattuizione, infatti, è illecita poiché lede la libertà del "coniuge economicamente più debole", alla

luce del carattere esistenziale, e quindi indisponibile, dell'assegno divorzile.

Infatti, l'assegno divorzile ha lo scopo di tutelare "il coniuge economicamente più' debole" e ha due funzioni: assistenziale (quando il coniuge non è in grado di sostenersi autonomamente) e perequativa- compensativa (per bilanciare eventuali disparità economiche e riconoscere il ruolo ed il contributo fornito dall'ex coniuge più debole al ménage familiare).

In conclusione, il Tribunale di Latina ha confermato due principi consolidati:

1. rientra nell'ambito dell'autonomia negoziale riconosciuta dall'art. 1322 c.c. il potere dei coniugi di regolamentare i reciproci rapporti patrimoniali in occasione della crisi coniugale, con il limite del rispetto dei diritti indisponibili: tali accordi, in quanto leciti, dovranno essere rispettati dalle parti;
2. è, invece, illecita la pattuizione con cui uno dei coniugi rinuncia per il futuro all'assegno di mantenimento per sé e per i figli: un simile accordo, infatti, è contrario agli interessi della prole e al principio dell'indisponibilità del diritto all'assegno divorzile. Pertanto, ove i coniugi si accordino in tal senso, tale pattuizione è nulla e priva di effetti.

* * *

La casa data in comodato al figlio va restituita anche se assegnata alla moglie in sede di separazione perché collocataria dei minori



Abstract

I suoceri possono riprendere la casa data in comodato precario al figlio, anche se il giudice l'ha assegnata alla nuora in sede di separazione. Il giudice, vista la presenza di minori, deve tuttavia concedere qualche mese di tempo per il reperimento di altra abitazione.

Caso

Il signor X e la signora Y, comproprietari di un'unità abitativa, in data 18/5/2011 concedono in comodato l'immobile al figlio con contratto regolarmente registrato, nel quale si stabilisce che il comodatario si impegna a restituire il bene su semplice richiesta dei comodanti e preavviso di 30 giorni.

Il figlio, insieme alla moglie e ai figli minori, abita presso l'immobile fino al momento della separazione davanti al Tribunale di Lucca, che dispone l'assegnazione della casa familiare alla moglie, collocataria dei due figli minori.

Successivamente il signor X e la signora Y hanno esigenza di richiedere la restituzione dell'immobile e, pertanto, convengono in giudizio la nuora davanti al Tribunale di Lucca, chiedendo il rilascio immediato dell'immobile a causa di un impreveduto e urgente bisogno degli stessi.

Pronuncia

Il Tribunale di Lucca, con sentenza del 31 gennaio 2025, esaminata la natura e le caratteristiche del comodato stipulato dai signori X e Y con il figlio, ha ritenuto che nel caso di specie si configuri un'ipotesi di concordato precario senza un vincolo di destinazione per il soddisfacimento delle esigenze abitative familiari: esclusa l'ipotesi del comodato vincolato all'uso familiare, il Tribunale ha pertanto accolto la richiesta dei signori X e Y di ottenere l'immediato rilascio dell'immobile da parte della nuora, con tuttavia concessione di un congruo termine per il rilascio a causa della presenza di minori.

Osservazioni

Nel contratto di comodato una parte (*comodante*) consegna all'altra (*comodatario*) un bene (mobile o immobile) affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la cosa ricevuta (art. 1803 c.c.).

Esistono due tipi di comodato: comodato a termine e comodato precario.

1) Comodato a termine: le parti convengono un termine espresso per la restituzione del bene (*termine esplicito*) oppure il termine è implicitamente desumibile dall'uso cui l'immobile è stato destinato dai contraenti (*termine implicito*).

2) Comodato precario: le parti non hanno previsto alcun termine per la restituzione del bene né un termine risulta, neppure implicitamente, dall'uso cui la cosa deve essere destinata.

Sul tema si è pronunciata la Sezione Unite la Cassazione con la sentenza n. 13603/2004 che dispone quanto segue:

"Nell'ipotesi di concessione in comodato da parte di un terzo di un bene immobile di sua proprietà perché sia destinato a casa familiare, il successivo provvedimento di assegnazione in favore del

coniuge affidatario di figli minorenni o convivente con figli maggiorenni non autosufficienti senza loro colpa, emesso nel giudizio di separazione o di divorzio, non modifica la natura ed il contenuto del titolo di godimento sull'immobile, ma determina concentrazione, nella persona dell'assegnatario, di detto titolo di godimento, che resta regolato dalla disciplina del comodato, con la conseguenza che il comodante è tenuto a consentire la continuazione del godimento per l'uso previsto nel contratto, salva l'ipotesi di sopravvenienza di un urgente ed impreveduto bisogno, ai sensi dell'art. 1809, comma 2, c.c."

La Suprema Corte aveva precisato che:

- la durata del comodato dell'immobile, qualora la scadenza non sia determinata, è strettamente correlata alla destinazione impressa ed è finalizzata a consentire un godimento esteso a tutti i componenti della comunità familiare;
- il vincolo di destinazione dell'immobile, inoltre, non può considerarsi automaticamente caducato per il sopravvenire della crisi coniugale, prescindendo quella destinazione, nella sua oggettività, dalla effettiva composizione, al momento della concessione in comodato, della comunità domestica.

Nel caso di specie, il Tribunale di Lucca ha stabilito che la circostanza che l'oggetto del comodato sia un immobile adibito a soddisfare esigenze abitative familiari non comporta alcun automatismo ai fini della configurabilità di un comodato a termine implicito: è, infatti, necessario compiere un accertamento in fatto, volto a ricostruire la volontà delle parti.

Il Tribunale, esaminato il contenuto del contratto di comodato stipulato tra i signori X e Y ed il figlio, ha ritenuto che si trattasse di un comodato precario, nel cui ambito il comodatario è tenuto a

restituire la cosa non appena il comodante gliela richieda.

Infatti, nel contratto vi era menzione solo del figlio in qualità di comodatario, considerato quale singolo e non già quale membro del più ampio gruppo familiare, già costituito all'epoca di sottoscrizione del contratto: il comodato, quindi, è stato ritenuto funzionale alle esigenze del figlio, quale unico soggetto che poteva godere dell'immobile.

Inoltre, era stato stabilito l'obbligo del figlio di restituire l'immobile a richiesta dei genitori, fatto salvo un preavviso di trenta giorni: tale previsione, secondo il Tribunale, è stata ritenuta sintomatica della volontà delle parti di non attribuire al bene una particolare destinazione d'uso, dalla quale poter implicitamente desumere un termine di durata.

La circostanza che in sede di separazione l'immobile sia stato assegnato alla nuora in qualità di affidataria dei figli non modifica la natura e il contenuto del contratto di comodato stipulato dai signori X e Y con il figlio, in virtù del quale il nucleo familiare aveva il godimento dell'immobile: infatti, *"il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa resta regolato dalla disciplina del comodato negli stessi limiti che segnavano il godimento da parte della comunità domestica nella fase fisiologica della vita matrimoniale (Cass. n. 20448/2014)"*.

Pertanto, se il contratto di comodato è qualificabile quale comodato precario, rimane tale indipendentemente dal provvedimento di assegnazione disposto in sede di separazione dei coniugi: trova applicazione, quindi, la disciplina dell'art. 1810 c.c., con la conseguenza che l'immobile deve essere restituito a semplice richiesta del comodante.

Il Tribunale di Lucca, pertanto, ha accolto la richiesta dei signori X e Y e ordinato alla nuora di rilasciare l'immobile, con la concessione tuttavia di un termine alla luce della presenza di minori nell'unità abitativa e, quindi, della necessità di disporre di un congruo tempo per reperire un'altra idonea sistemazione abitativa.

* * *

Patto di famiglia: liquidazione dei legittimari non assegnatari soggetta all'imposta sulle successioni e donazioni (TUSD)



Con la risoluzione n. 12 pubblicata il 14 febbraio 2025, l'Agenzia delle Entrate, superando i dubbi creati da una giurisprudenza piuttosto ondivaga, ha chiarito che, nell'ambito dei patti di famiglia, ai fini dell'applicazione dell'imposta di donazione alle "attribuzioni compensative" disposte dall'assegnatario dell'azienda o delle partecipazioni societarie in favore del legittimario non assegnatario, l'aliquota e la franchigia sono determinate tenendo conto del rapporto di parentela o di coniugio intercorrente tra disponente e legittimario non assegnatario.

Il patto di famiglia è il contratto attraverso cui un soggetto in vita trasferisce, in tutto o in parte, la titolarità dell'azienda o delle partecipazioni societarie ad uno o più discendenti in linea retta. Ai sensi dell'art. 768 *quater* c.c., l'assegnatario dell'azienda o delle partecipazioni deve compensare i non assegnatari con il pagamento

di una somma corrispondente al valore delle quote riservate ai legittimari, salvo loro espressa rinuncia.

Sotto il profilo tributario, l'art. 3, co. 4-ter del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, prevede una specifica esenzione secondo la quale «*l trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta*».

Detta previsione normativa stabilisce che l'esenzione dall'imposta di donazione e successione debba trovare applicazione nei patti di famiglia qualora il disponente trasferisca a favore dei discendenti:

- l'azienda o rami di essa, a patto che l'assegnatario prosegua l'esercizio dell'attività d'impresa per non meno di cinque anni dalla data del trasferimento;
- le quote o le azioni di società di capitali, a condizione che il soggetto avente causa detenga il controllo di diritto ex art. 2359, co. 1, n. 1, c.c. della società per non meno di cinque anni dalla data del trasferimento;
- le altre quote sociali (anche di società di persone), a condizione che il beneficiario detenga la titolarità della quota per non meno di cinque anni.

Con riferimento all'ambito applicativo dell'esenzione *de qua*, la Circolare AdE n. 3/E/2008 ¹ ha sancito che l'agevolazione in esame «*si applica esclusivamente con riferimento al trasferimento effettuato tramite il patto di famiglia, e non riguarda anche l'attribuzione di*

somme di denaro o di beni eventualmente posta in essere dall'assegnatario dell'azienda o delle partecipazioni sociali per compensare gli altri legittimari non assegnatari».

In un primo momento la giurisprudenza di legittimità ² ha proposto un'interpretazione restrittiva dell'esenzione, statuendo l'assoggettamento all'imposta sia per il trasferimento dell'azienda o della partecipazione dal disponente al discendente (eccezion fatta per i casi in cui si verificano le condizioni di esenzione di cui all'art. 3, co. 4 ter), sia per la corresponsione di somme compensative da parte dell'assegnatario dell'azienda o della partecipazione ai legittimari non assegnatari (per es. il coniuge) in base all'aliquota ed alla franchigia relative al rapporto tra assegnatario e legittimario.

Successivamente, la Corte di Cassazione, per mezzo di diverse pronunce ³, ha revisionato parzialmente il proprio orientamento, decretando che «*alla liquidazione operata dal beneficiario del trasferimento dell'azienda o delle partecipazioni societarie in favore del legittimario non assegnatario è applicabile il disposto del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 58, comma 1, intendendosi tale liquidazione, ai soli fini impositivi, donazione del disponente in favore del legittimario non assegnatario, con conseguente attribuzione dell'aliquota e della franchigia previste con riferimento al corrispondente rapporto di parentela o di coniugio*».

Tale impostazione è stata confermata dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 12 del 14 febbraio 2025, con invito agli Uffici a riesaminare i procedimenti pendenti interessati dalla questione.

¹ Ribadita anche dalla Circolare AdE n. 18/E/2013

² Cass. ord. n. 32823/2018

³ Cass. ord. n. 19561/2022 e n. 19627/2024

A titolo esemplificativo, qualora un imprenditore assegni, attraverso un patto di famiglia, una determinata quota societaria ad uno dei suoi figli, quest'ultimo sarà obbligato a corrispondere alla propria madre ed ai fratelli (legittimari non assegnatari) una somma di denaro equivalente al valore della quota di legittima loro spettante, se questi non vi rinunciano.

Detta attribuzione sarà soggetta all'imposta sulle donazioni con l'applicazione dell'aliquota e franchigia relative non già al rapporto tra beneficiario e legittimario non assegnatario (6% e 100.000€ di franchigia), bensì a quello esistente tra disponente e legittimari (4% e 1.000.000€ di franchigia).

Pertanto, sulla base degli orientamenti adottati tanto dai giudici di legittimità quanto dalla prassi amministrativa, l'esenzione di cui all'art. 3, co. 4-ter, TUSD si applica al patto di famiglia solo limitatamente al trasferimento dell'azienda e delle partecipazioni societarie in favore del discendente beneficiario, non estendendo tuttavia i suoi effetti alle "attribuzioni compensative" da parte del beneficiario verso gli altri legittimari, che saranno tassate secondo le aliquote e le franchigie applicabili in base del rapporto di parentela esistente tra il disponente e il legittimario non assegnatario.

Per maggiori informazioni e approfondimenti

Fabrizio Gaetano Pacchiarotti

Partner e Responsabile Osservatorio Wealth Management

Fabrizio.Pacchiarotti@MorriRossetti.it

Morri Rossetti & Franzosi



Osservatorio WM





OSSERVATORIO
WEALTH MANAGEMENT
di Morri Rossetti & Franzosi

Piazza Eleonora Duse, 2
20122 Milano
MorriRossetti.it

Osservatorio-wealth.it